

Tabella OD. 4. - POPOLAZIONE (15 ANNI E OLTRE) PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA, SESSO, CONDIZIONE E CLASSE DI ETÀ - ANNO 2008*
(in migliaia)

CLASSI DI ETÀ	Nord-ovest			Nord-est			Centro			Mezzogiorno			ITALIA		
	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE
OCCUPATI															
15-24	265	177	442	198	135	333	167	114	282	294	157	451	923	584	1.507
25-34	945	754	1.699	696	550	1.246	639	509	1.148	992	572	1.564	3.272	2.385	5.657
35-54	2.317	1.731	4.048	1.699	1.266	2.966	1.604	1.183	2.787	2.386	1.220	3.606	8.006	5.401	13.408
55-64	390	238	627	297	175	473	333	217	550	553	249	801	1.573	878	2.451
15-64	3.916	2.900	6.816	2.890	2.126	5.017	2.743	2.024	4.767	4.224	2.198	6.423	13.774	9.249	23.023
65 e oltre	103	27	129	78	24	101	70	19	89	65	16	81	315	86	400
TOTALE	4.019	2.927	6.945	2.968	2.150	5.118	2.813	2.043	4.856	4.289	2.214	6.504	14.089	9.334	23.423
PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE															
15-24	31	33	64	18	22	40	32	33	64	122	97	219	203	184	386
25-34	36	47	84	19	32	50	39	59	99	159	151	310	253	290	543
35-54	50	72	123	25	51	76	51	81	132	157	161	318	284	365	649
55-64	11	7	18	6	6	12	9	5	15	26	9	35	52	28	80
15-64	129	159	288	68	110	178	131	179	310	463	418	881	791	867	1.658
65 e oltre	1	-	1	-	-	1	1	2	3	1	1	1	3	3	6
TOTALE	130	160	290	68	111	179	133	180	313	464	419	883	794	870	1.664
NON FORZE DI LAVORO															
15-24	415	467	882	295	334	629	358	389	747	902	1.014	1.915	1.969	2.204	4.173
25-34	65	208	273	50	157	207	91	203	293	326	758	1.084	532	1.326	1.858
35-54	96	591	687	59	400	459	89	512	600	393	1.671	2.065	637	3.174	3.811
55-64	565	768	1.333	373	523	896	348	523	871	569	955	1.524	1.856	2.768	4.624
15-64	1.141	2.034	3.175	777	1.415	2.192	885	1.626	2.511	2.190	4.398	6.588	4.993	9.473	14.466
65 e oltre	1.274	1.902	3.176	896	1.322	2.218	969	1.400	2.368	1.505	2.085	3.590	4.643	6.709	11.352
TOTALE	2.415	3.936	6.351	1.672	2.737	4.409	1.854	3.026	4.879	3.695	6.483	10.178	9.636	16.182	25.818
POPOLAZIONE															
15-24	710	677	1.387	510	491	1.001	557	536	1.093	1.317	1.268	2.585	3.095	2.972	6.066
25-34	1.046	1.010	2.056	765	739	1.504	769	771	1.540	1.477	1.481	2.958	4.057	4.001	8.058
35-54	2.464	2.394	4.858	1.784	1.718	3.501	1.743	1.776	3.519	2.936	3.052	5.989	8.927	8.940	17.868
55-64	966	1.013	1.979	677	704	1.381	690	745	1.435	1.148	1.213	2.360	3.480	3.675	7.155
15-64	5.186	5.094	10.280	3.735	3.652	7.387	3.760	3.829	7.588	6.878	7.014	13.892	19.559	19.588	39.147
65 e oltre	1.378	1.929	3.306	973	1.347	2.320	1.040	1.420	2.460	1.570	2.102	3.672	4.961	6.798	11.758
TOTALE	6.564	7.022	13.586	4.708	4.998	9.707	4.799	5.249	10.048	8.448	9.117	17.565	24.520	26.386	50.905

(*) Media delle prime tre rilevazioni.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Nella media dei primi tre trimestri del 2008 l'offerta complessiva di lavoro risulta in forte aumento (+444 mila unità in più rispetto allo stesso periodo del 2007 con una variazione tendenziale dell'1,8 per cento). Come descritto, il risultato somma la crescita dell'occupazione e delle persone in cerca di lavoro.

Sul piano territoriale, le forze di lavoro aumentano in tutte le aree del Paese. Più in particolare, all'espansione dell'offerta nel Nord-ovest (+1,6 per cento, pari a 112 mila unità) e nel Nord-est (+2,0 per cento, corrispondente a 105 mila unità) si accompagna quella più sostenuta nel Centro (+2,6 per cento, pari a 133 mila unità). Nel Mezzogiorno, dopo due anni di discesa, si manifesta una inversione di tendenza con una crescita della forza lavoro dell'1,3 per cento (+94 mila unità).

Tale andamento dell'offerta di lavoro riguarda entrambe le componenti di genere. La crescita di quella maschile (0,9 per cento, +130 mila unità) è dovuta principalmente all'incremento registrato nel Centro-nord (1,2 per cento, pari a +123 mila unità). La componente femminile registra una crescita rilevante dell'offerta sia nel Centro-nord (3,1 per cento, corrispondente a +227 mila unità) sia nel Mezzogiorno (3,4 per cento, pari a 87 mila unità in più).

Nella media dei primi tre trimestri del 2007 il tasso di attività (15-64 anni) risulta pari al 63,0 per cento, sette decimi di punto in più rispetto al 2007. Dopo la crescita nel 2006 e la flessione nel 2007, si assiste dunque ad un nuovo cambio di segno. Dal punto di vista territoriale il tasso di attività sale in tutte le aree geografiche. Nel Nord-ovest l'indicatore raggiunge il 69,1 per cento (+0,6 per cento), nel Nord-est il 70,3 per cento (+0,7 per cento); alla crescita contribuisce soprattutto la componente femminile. Nel Centro, dove l'aumento coinvolge uomini e donne, l'indicatore sale di 1,2 decimi di punti percentuali (dal 65,7 al 66,9 per cento). Nel Mezzogiorno si registra l'incremento più contenuto di quattro decimi di punto percentuale (dal 52,2 al 52,6 per cento) a sintesi di un aumento del tasso di attività per la componente femminile e di una diminuzione per quella maschile.

La popolazione inattiva in età compresa tra i 15 e i 64 anni risulta pari a 14.466 mila unità, in flessione dell'1,2 per cento (-180 mila unità rispetto alla media dei primi tre trimestri del 2007). La discesa degli inattivi è dovuta esclusivamente alla componente femminile (-1,9 per cento); per gli uomini la situazione rimane invece invariata.

Alla stabilità dell'inattività dei giovani di 15-24 anni si associa una diminuzione nelle successive classi di età. Con andamento opposto rispetto al 2007, la popolazione inattiva registra una flessione nella classe 25-34 anni (5,1 per cento, corrispondente a 100 mila unità in meno) e in quella 35-44 anni (2,8 per cento, pari a -53 mila unità). Allo stesso tempo si arresta la discesa degli inattivi tra la popolazione in età 55-64 anni (0,1 per cento, corrispondente ad una diminuzione di appena 4 mila unità).

Sul piano territoriale, alla diminuzione della popolazione inattiva nel Nord-ovest e nel Nord-est (-50 e -29 mila unità, rispettivamente) fanno seguito la flessione nel Centro (2,7 per cento, pari a -69 mila) e quella più contenuta nel Mezzogiorno (-0,5 per cento, corrispondente a 32 mila unità in meno).

Nelle regioni settentrionali il calo degli inattivi è dovuto a tutte le classi di età, ad eccezione di quella 15-24 anni, riguardando quasi esclusivamente la componente femminile. Nel Centro, invece, la flessione è dovuta principalmente alla classe di età centrale 25-44 anni coin-

Tabella OD. 5. – OCCUPATI PER SESSO, POSIZIONE NELLA PROFESSIONE E SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (in migliaia)

SETTORI	2007*			2008*		
	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE
Dipendenti						
Agricoltura	303	132	435	290	121	411
Industria	4.195	1.314	5.509	4.172	1.314	5.486
Industria in senso stretto	3.060	1.234	4.293	3.023	1.230	4.254
Costruzioni	1.135	80	1.216	1.149	84	1.233
Servizi	5.319	5.843	11.162	5.434	6.084	11.519
TOTALE	9.817	7.289	17.106	9.896	7.520	17.416
Indipendenti						
Agricoltura	339	145	484	333	140	473
Industria	1.299	202	1.501	1.277	192	1.469
Industria in senso stretto	589	178	767	576	168	744
Costruzioni	710	24	734	702	24	725
Servizi	2.595	1.501	4.096	2.582	1.482	4.065
TOTALE	4.234	1.847	6.081	4.193	1.814	6.007
TOTALE						
Agricoltura	642	277	919	623	261	884
Industria	5.494	1.516	7.010	5.449	1.506	6.956
Industria in senso stretto	3.649	1.412	5.060	3.599	1.399	4.998
Costruzioni	1.845	104	1.950	1.850	108	1.958
Servizi	7.915	7.344	15.258	8.017	7.567	15.584
TOTALE	14.051	9.137	23.187	14.089	9.334	23.423

(*) Media delle prime tre rilevazioni.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Tabella OD. 5. – OCCUPATI PER SESSO, POSIZIONE NELLA PROFESSIONE, CARATTERE DELL'OCCUPAZIONE E TIPOLOGIA DI ORARIO (in migliaia)

	2007*			2008*		
	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE
<i>Valori assoluti (in migliaia)</i>						
Dipendenti						
Permanenti	8.721	6.121	14.842	8.737	6.333	15.070
a tempo pieno	8.432	4.517	12.948	8.423	4.609	13.032
a tempo parziale	289	1.604	1.894	314	1.724	2.038
A termine	1.096	1.168	2.264	1.159	1.187	2.346
a tempo pieno	961	803	1.764	1.008	795	1.804
a tempo parziale	135	366	500	151	392	542
TOTALE	9.817	7.289	17.106	9.896	7.520	17.416
Indipendenti						
a tempo pieno	3.968	1.378	5.346	3.900	1.328	5.229
a tempo parziale	266	469	735	292	486	778
TOTALE	4.234	1.847	6.081	4.193	1.814	6.007
Occupati						
a tempo pieno	13.361	6.698	20.058	13.332	6.733	20.064
a tempo parziale	690	2.439	3.129	757	2.602	3.359
TOTALE	14.051	9.137	23.187	14.089	9.334	23.423
<i>Composizione percentuale</i>						
Dipendenti						
Permanenti	62,1	67,0	64,0	62,0	67,8	64,3
a tempo pieno	60,0	49,4	55,8	59,8	49,4	55,6
a tempo parziale	2,1	17,6	8,2	2,2	18,5	8,7
A termine	7,8	12,8	9,8	8,2	12,7	10,0
a tempo pieno	6,8	8,8	7,6	7,2	8,5	7,7
a tempo parziale	1,0	4,0	2,2	1,1	4,2	2,3
TOTALE	69,9	79,8	73,8	70,2	80,6	74,4
Indipendenti						
a tempo pieno	28,2	15,1	23,1	27,7	14,2	22,3
a tempo parziale	1,9	5,1	3,2	2,1	5,2	3,3
TOTALE	30,1	20,2	26,2	29,8	19,4	25,6
Occupati						
a tempo pieno	95,1	73,3	86,5	94,6	72,1	85,7
a tempo parziale	4,9	26,7	13,5	5,4	27,9	14,3
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(*) Media delle prime tre rilevazioni.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Tabella OD. 7. – INATTIVI 15-64 ANNI PER SESSO, RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E CLASSE DI ETÀ
(in migliaia)

CLASSI DI ETÀ	2007*			2008*		
	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE
ITALIA						
15-24	1.964	2.208	4.172	1.969	2.204	4.173
25-34	557	1.401	1.958	532	1.326	1.858
35-44	284	1.617	1.901	302	1.546	1.849
45-54	340	1.647	1.987	335	1.627	1.963
55-64	1.847	2.780	4.628	1.856	2.768	4.624
TOTALE	4.993	9.653	14.646	4.993	9.473	14.466
Nord-ovest						
15-24	413	454	867	415	467	882
25-34	72	220	292	65	208	273
35-44	38	285	323	37	260	297
45-54	63	338	401	60	331	390
55-64	563	779	1.342	565	768	1.333
TOTALE	1.148	2.077	3.225	1.141	2.034	3.175
Nord-est						
15-24	288	325	612	295	334	629
25-34	56	164	220	50	157	207
35-44	22	198	220	22	200	222
45-54	35	226	261	37	200	237
55-64	374	533	907	373	523	896
TOTALE	775	1.446	2.221	777	1.415	2.192
Centro						
15-24	357	390	747	358	389	747
25-34	96	221	317	91	203	293
35-44	44	266	310	43	243	286
45-54	54	276	330	46	268	314
55-64	351	526	877	348	523	871
TOTALE	902	1.679	2.580	885	1.626	2.511
Mezzogiorno						
15-24	907	1.039	1.946	902	1.014	1.915
25-34	332	797	1.129	326	758	1.084
35-44	180	867	1.048	201	843	1.044
45-54	188	806	994	193	828	1.021
55-64	560	942	1.502	569	955	1.524
TOTALE	2.168	4.452	6.620	2.190	4.398	6.588

(*) Media delle prime tre rilevazioni.

Fonte: ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

volgendo entrambe le componenti di genere. Infine, nel Mezzogiorno il risultato è sintesi di un aumento della componente maschile (1,0 per cento, pari a +22 mila unità) e di una diminuzione di quella femminile (1,2 per cento, pari a -54 mila unità). Con riferimento all'età, in questa area la diminuzione degli inattivi interessa i giovani 15-34 anni (-76 mila unità), mentre si registra un nuovo aumento per le restanti classi di età. In particolare, l'incremento sostenuto degli uomini inattivi nella classe 35-54 anni (+6,8 per cento, pari a 25 mila unità) potrebbe segnalare una condizione di difficoltà occupazionale non accompagnata da azioni di ricerca attiva di un lavoro.

5.4 – AZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL CAMPO DEL LAVORO

Interventi di politica dell'impiego

Nel 2008 la regolazione del mercato del lavoro è stata oggetto di interventi di riforma riferibili a due diverse legislature⁽¹⁾. Nella prima parte dell'anno è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo n. 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 123/2007. Il provvedimento contiene interventi di riordino finalizzati ad accrescere il livello di protezione dei lavoratori e a semplificare gli adempimenti burocratici per le imprese.

Subito dopo l'avvio della legislatura attuale sono state emanate alcune disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, semplificazione e stabilizzazione della finanza pubblica, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – convertito il 6 agosto 2008 nella legge n. 133/2008 – unitamente al disegno di legge collegato, la c.d. manovra d'estate, una finanziaria triennale – introduce sostanziali modifiche del quadro normativo sia in materia di lavoro che, più limitatamente, di protezione sociale. Sul versante lavoro le innovazioni riguardano i contratti a termine, il lavoro intermittente, le azioni di contrasto al lavoro sommerso e, alcune misure di semplificazione, tra le quali l'istituzione del libro unico del lavoro. Viene modificato il decreto legislativo 368/01 laddove nel contratto di lavoro subordinato è possibile apporre un termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, precisando che tali ragioni possono essere riferite anche all'ordinaria attività dell'impresa. Fra le modifiche introdotte, di particolare rilievo è quella riguardante il limite massimo di 36 mesi (art. 21), previsto dall'art. 40 della legge 247/07 in caso di successione di più contratti a tempo determinato stipulati tra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Tale limite potrà essere soggetto a deroga dai contratti collettivi, stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. La contrattazione collettiva potrà anche disciplinare diversamente il diritto di precedenza che l'articolo 5, comma 4-quater del decreto legislativo 368/01 riconosce ai lavoratori che abbiano prestato attività per almeno sei mesi con un contratto a termine, in caso di assunzioni a tempo indeterminato con riferimento

⁽¹⁾ L'8 maggio 2008 si è costituito il Governo della XVI legislatura. In attuazione di quanto previsto dalla norma contenuta nella legge finanziaria 2008 (art. 1 comma 376 Legge 244-2007) nasce il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

alle mansioni già espletate. Modificate anche le sanzioni in caso di violazione alla disciplina del contratto a termine laddove il principio di trasformazione in contratto a tempo indeterminato è sostituito con l'obbligo di pagamento di un'indennità.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio (artt. 70, 72 e 73 del D.lgs. 276/03) sono state introdotte con l'articolo 22, che estende il campo di applicazione all'agricoltura per le attività di carattere stagionale ed al lavoro domestico. Viene riscritta la parte dell'art. 71 del D.lgs. n. 276/03 relativa alle categorie di prestatori. Vengono ricomprese le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario, riprendendo l'idea dei tirocini estivi; le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; le attività agricole a carattere stagionale svolte da pensionati, o da giovani rientranti nella fattispecie sopra menzionata, se svolte in favore di produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7mila euro. Resta fermo il limite di 30 giornate lavorative e il compenso massimo cumulativo di 5.000 euro (10.000 per le imprese familiari) con riferimento all'anno solare.

Rilevanti le innovazioni che riguardano l'apprendistato. Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, l'articolo 23 rinvia alla contrattazione collettiva la fissazione della durata minima del rapporto di apprendistato professionalizzante in precedenza fissata in due anni. Resta invece inalterata (sei anni) la durata massima mentre l'apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione viene esteso ai dottorati di ricerca. Per quanto riguarda il ricorso alla formazione, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che in caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008 (art. 39 comma 11), trovano nuovamente applicazione gli articoli da 33 a 40 del D.lgs. 276/2003 regolanti il rapporto di lavoro intermittente, abrogato dal comma 45 dell'art. 1 della legge n. 247/2007 con decorrenza 1° gennaio 2008.

In relazione all'orario di lavoro, il decreto legge 112 (art. 41) modifica il decreto legislativo n. 66/2003 per quanto attiene all'individuazione del lavoro notturno. Lavoratore notturno è colui che svolge di notte per almeno tre ore, una parte dell'orario di lavoro, secondo le norme del contratto collettivo. Il riposo consecutivo di almeno 24 ore è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni. Fanno eccezione le attività di lavoro a turno, ogni volta che il lavoratore cambia turno o squadra. Le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima del riposo settimanale possono essere stabilite anche nei contratti collettivi territoriali o aziendali. Vengono riviste anche le sanzioni per le violazioni in materia di orario di lavoro, riposi settimanali e ferie annuali prevedendo altresì l'esclusione, nel caso di reiterate violazioni in materia di durata massima dell'orario di lavoro, riposo gior-

naliero e settimanale (art. 4,7 e 9 del D.lgs. 66/03) della possibilità di adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale (modifica dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008). Di conseguenza la sospensione dell'attività imprenditoriale resta in vigore solo nel caso di individuazione di lavoratori non registrati in percentuale superiore o uguale al 20 per cento della forza lavoro presente sul posto di lavoro e nel caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 5, legge 123/2007).

Una misura semplificativa di grande rilevanza, relativamente agli adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro, è introdotta dall'articolo 39 che istituisce una nuova scrittura obbligatoria, il libro unico del lavoro, in sostituzione del libro matricola e del libro paga oltre al registro presenze, registro d'impresa, libri del lavoro a domicilio e dell'orario dell'autotrasporto, in cui i datori di lavoro privati di qualsiasi settore (ad eccezione di quelli domestici) sono tenuti a trascrivere i nominativi dei propri dipendenti, dei collaboratori e degli associati in partecipazione. Per ciascun lavoratore debbono essere indicate una serie di informazioni e un calendario delle presenze in cui siano evidenziati il numero di ore di lavoro prestate, segnalando quelle di lavoro straordinario, le eventuali assenze per motivazione. La misura è risultata immediatamente operativa con la possibilità di utilizzare in via transitoria i libri paga e presenza (circolare n. 20/2008 del Ministero del Lavoro).

Sul versante pensioni la legge 133 abolisce, dal primo gennaio 2009 i limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente per le pensioni dirette di anzianità. La cumulabilità vale anche per le pensioni di vecchiaia contributive "anticipate" purché siano soddisfatti i requisiti dell'età minima e dell'anzianità contributiva. Sono, altresì, cumulabili con i redditi di lavoro dipendente sia le pensioni di vecchiaia liquidate con un'anzianità pari o superiore a 40 anni, che quelle di vecchiaia liquidata a soggetti di età pari o superiore a 65 anni se uomo o a 60 se donna, mentre restano fuori le pensioni di reversibilità. La legge 133 stabilisce anche che a decorrere dal primo gennaio 2009, l'assegno sociale ⁽²⁾, viene corrisposto dall'INPS agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

La legge finanziaria 2009 (legge 22 dicembre 2008 n. 203) contiene alcune innovazioni che riguardano il lavoro. Di particolare rilievo i commi da 36 a 38 dell'art. 2 che riguardano il potenziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. Il comma 37 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2009 le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.

L'ultimo intervento in ordine temporale è costituito dalla legge 2 del 28 gennaio 2009 che converte con modificazioni il decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa. Il provvedimento punta a sostenere le famiglie, il lavoro, l'occupazione e l'impresa attraverso una serie di misure

⁽²⁾ Articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

urgenti con finalità anticrisi. L'articolo 5 proroga per tutto il 2009 il regime di agevolazione fiscale per le remunerazioni corrisposte in relazione ad incrementi di produttività di cui beneficiano i lavoratori dipendenti del settore privato che nel corso del 2008 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35 mila euro con esclusione di qualsiasi altra forma reddituale. Oltre allo sgravio fiscale va considerato anche lo sgravio contributivo per il quale vale lo stanziamento di 650 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 relativamente alla retribuzione di secondo livello (i cui compensi cioè siano legati all'incremento della produttività). Le modalità e i criteri sono fissati ogni anno con apposito DM (nel DM 7 maggio 2008 il beneficio era fissato al 3 per cento della retribuzione imponibile annua ai fini previdenziali). La riduzione contributiva è pari al 25% per i datori di lavoro mentre è totale per i lavoratori.

Per quanto riguarda il potenziamento e l'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o disoccupazione è di particolare rilievo l'art. 19. Il comma 1, lettera a) estende l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratori sospesi per crisi aziendale od occupazionale, che non siano già coperti da altri interventi integrativi, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20 per cento dell'indennità da parte degli Enti bilaterali⁽³⁾. La durata massima del trattamento non può superare i 90 giorni annui. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 3, l'indennità può essere concessa anche senza l'intervento integrativo dell'Ente bilaterale interessato.

Il comma 1, lettera b), serve a tutelare soprattutto i lavoratori saltuari e quelli stagionali, riconoscendo l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi a seguito di crisi aziendali o occupazionali in possesso dei requisiti ex art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 con un intervento integrativo pari ad almeno il 20 per cento dell'indennità, a carico degli Enti bilaterali o di quello speciale per i lavoratori somministrati previsto dall'art. 12 del D.L.vo n. 276/2003.

Il comma 1, lettera c), attribuisce per la prima volta, subordinatamente alla contribuzione aggiuntiva da parte degli Enti bilaterali pari almeno al 20 per cento dell'indennità complessiva, un trattamento di disoccupazione uguale all'indennità con requisiti normali in favore degli apprendisti in forza alla data del 29 novembre 2008 (in cui entra in vigore il D.L. n. 185/2008) e con almeno tre mesi di servizio, in caso di sospensione dell'attività di impresa per fini aziendali od occupazionali o di licenziamento, per una durata massima di 90 giornate per tutta la durata del contratto di apprendistato.

Il comma 2 introduce in via sperimentale per il triennio 2009-2011 un intervento *un tantum*, pari al 10% del reddito percepito nell'anno precedente a sostegno del reddito dei collaboratori a progetto che risultano senza commesse di lavoro. Per beneficiare del trattamento i lavoratori devono essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS (art. 2, c.26, legge n. 335/1995); dichiarare la disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale; aver percepito nell'anno precedente (2008) un reddito compreso tra 5.000 euro e 13.280 euro.

⁽³⁾ Gli Enti bilaterali sono previsti dalla contrattazione collettiva o come nel caso dell'Ente bilaterale costituito nel settore della somministrazione di lavoro per via legislativa (art. 12 del D.L.vo n. 276/2003).

Il comma 4 affida all'INPS il compito di monitorare i provvedimenti autorizzativi dei benefici integrativi previsti dall'art. 19. A questo proposito L'INPS può stipulare convenzioni con gli Enti bilaterali, nel rispetto delle linee fornite dal Ministro del Lavoro attraverso il Decreto sopra citato, e costituire un'apposita banca dati cui potranno accedere i servizi competenti.

Riguardo agli ammortizzatori sociali in deroga il comma 8 stabilisce che le risorse finanziarie destinate a questo scopo sono utilizzabili per tutte le tipologie di lavoro subordinato compreso l'apprendistato e il contratto di somministrazione. I commi dal 9 al 17 comprendono una serie di provvedimenti già inseriti nell'A.S. n. 1167 (il collegato lavoro), già approvato dalla Camera con il n. 1441-quater. Il comma 9, in particolare, contiene la proroga dei trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi sulla base della legge 244/2007 art. 2, commi 521 e 522). La proroga è ammessa nell'ambito delle risorse disponibili per il 2009, nel caso di programmi finalizzati alla gestione delle crisi occupazionali (settori produttivi o ambiti regionali), definiti con accordi istituzionali entro il 20 maggio 2009 e recepiti in accordi in sede governativa entro il 15 giugno. In caso di prima proroga gli importi sono decurtati del 10 per cento, nell'ipotesi di seconda del 30 per cento e del 40 per cento nelle ulteriori. Inoltre, per le proroghe successive alla seconda il trattamento è riconosciuto solo in presenza di corsi finalizzati al reimpiego o alla riqualificazione organizzati dalla Regione la cui frequenza è obbligatoria.

Importanti disposizioni sulle condizioni per usufruire delle misure di sostegno del reddito sono dettate dall'art. 10 e 10-*bis*. In primo luogo è necessario che il lavoratore sottoscriva una dichiarazione di disponibilità immediata ad accettare un lavoro o un percorso di riqualificazione professionale secondo le modalità fissate dal D.M. previsto dal comma 3. Il rifiuto relativo alla sottoscrizione di un percorso professionale o di un lavoro "congruo" (legge 291/2004 art. 1 *quinquies*) comporta la perdita del trattamento. Inoltre, è previsto che i lavoratori non rientranti nelle procedure di mobilità previste dall'art. 7 della legge 223/1991 (ad es. i lavoratori licenziati dalle imprese con un organico inferiore ai 15 addetti), sia in caso di risoluzione del rapporto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia per cessazione o riduzione dell'attività, possano ottenere un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori in deroga, unitamente alla contribuzione figurativa per 8 mesi per i prestatori con meno di 50 anni e 12 mesi per gli altri (art. 1, c.25, legge 247/2007).

Il comma 11 riprende una disposizione, che è stata prorogata più volte negli ultimi anni, relativa all'ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinario di imprese commerciali con più di 50 dipendenti, agenzie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza privata con più di 15 dipendenti.

La disposizione prevista dal comma 13, che è stata anch'essa reiterata più volte (decreto "mille proroghe") prevede che fino al 31 dicembre 2009 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo per riduzione, trasformazione o cessazione di attività possono iscriversi nelle liste di mobilità senza la percezione della relativa indennità. In questo modo le assunzioni beneficino di una riduzione contributiva per 18 mesi in analogia a quanto previsto per l'assunzione

degli apprendisti⁽⁴⁾. Analogo beneficio viene riconosciuto nel caso di assunzione a termine per un massimo di 12 mesi (art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991), estesa a 12 mesi se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato.

Per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS il comma 14 proroga fino al 31 dicembre 2009 la possibilità di stipulare contratti di solidarietà, godendo delle agevolazioni connesse (art. 5, commi 5 e o legge n. 236/1993). Le risorse sono tratte dal Fondo per l'occupazione e l'agevolazione è corrisposta per un periodo massimo di due anni attraverso un contributo pari alla metà del monte ore retributivo non dovuto dalle imprese a seguito della riduzione di orario. Il contributo è ripartito in rate trimestrali in parti uguali tra impresa e lavoratori. Il comma 15, inoltre, destina 30 milioni di euro per il 2009 alle possibili proroghe di trattamenti di CIGS per crisi aziendali o cessazione di attività dell'intera impresa o di un settore o di uno o più stabilimenti.

Infine, l'art. 19 bis istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, modificando l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 72.

La legge finanziaria 2009 (legge 22 dicembre 2008 n. 203) si inserisce nel Piano triennale di finanza pubblica del Ministro dell'Economia e delle Finanze che istituisce il principio della triennalità della manovra per cui la programmazione di bilancio verrà d'ora in poi riferita al triennio di riferimento. Il provvedimento, di conseguenza, non contiene misure per il sostegno e il rilancio dell'economia, oppure di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico fissando i limiti in termini di saldo netto da finanziare e ricorso al mercato per l'anno 2009 e il triennio 2009-2011. Le principali novità che riguardano il mondo del lavoro sono contenute nell'articolo 2.

I commi dal 27 a 35 contengono disposizioni finalizzate a dettare regole per i rinnovi contrattuali. Viene fissato al 3,2% (comprensivo dell'IRAP e degli oneri previdenziali) il tetto degli aumenti. Vengono stanziati fondi aggiuntivi per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009. I commi da 36 a 38 riguardano gli ammortizzatori sociali: sono stanziati 600 milioni di euro per la CIGS in deroga: 150 milioni sono tratti dal Fondo per l'occupazione destinati ad attuare il diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, reintegrati con fondi della formazione professionale.

L'andamento della spesa e dei beneficiari delle politiche del lavoro

La spesa per le politiche del lavoro è evidenziata nella tavola PL.1 che segue la classificazione Eurostat del giugno 2006. La classificazione distingue tra servizi, misure (al cui interno sono collocati anche gli sgravi a carattere territoriale) e interventi di supporto. Alla ripartizione tra politiche attive e politiche passive viene sostituita quella tra *servizi*, definiti come attività legate all'ausilio nella ricerca di lavoro, *misure* (interventi che forniscono supporto temporaneo per gruppi di soggetti svantaggiati nell'accesso al modo del lavoro) e *supporto* (interventi di sostegno economico, diretto o indiretto, agli individui per ragioni legate alla partecipazione al mercato del lavoro). La modifica, oltre ad una valenza simbolica, legata alla eliminazione di un attributo per lo più connotato in

⁽⁴⁾ Legge 296/2006 art. 1, comma 773.

modo negativo, punta a separare i servizi per l'impiego dal resto degli strumenti volti a favorire l'occupazione anche per ragioni legate alla difficoltà di misurare i servizi tra i paesi dell'Unione e il diverso peso che questi hanno rispetto ad altri tipi di intervento. In fondo alla tavola PL.1 con esclusione dal totale è riportato, come di consueto, un gruppo di interventi eterogenei, che pur non potendo essere a pieno titolo definibili come di politica del lavoro (secondo la definizione Eurostat), riflettono politiche di sostegno selettivo a carattere settoriale, circa la metà delle quali riconducibili al settore agricolo) o per la promozione di schemi contrattuali come nel caso della decontribuzione della quota variabile di salario legata alla produttività⁽⁵⁾.

Tavola PL. 1 – MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA OCCUPAZIONALE E DEL LAVORO - Dati finanziari (di competenza) - Anni 2003-2007 (migliaia di euro)

Class. LMP	MISURE	2003	2004	2005	2006	2007
0	SPI: spese per il personale dipendente a	n.d.	304.000	309.000	321.000	349.263
0	SPI: spese generali	217.355	212.909	131.332	119.902	105.881
1	Orientamento, consulenza, inform. (FSE)	67.009	88.212	110.133	87.069	104.547
	Totale servizi	n.d.	605.121	550.465	527.971	559.691
2	Formazione professionale	1.037.196	864.705	659.049	643.310	537.709
2	Contratti a causa mista	2.521.733	2.338.436	2.242.614	1.946.109	1.990.706
4	Incentivi alle assunzioni	4.244.393	2.881.236	2.491.987	2.369.855	2.260.959
4	Incentivi alla stabilizzazione dei posti di lavoro	616.368	574.939	589.625	610.197	443.187
4	Incentivi al mantenimento dell'occupazione	8.555	8.266	6.669	9.145	6.600
-	Sgravi a carattere territoriale	27.222	31.519	52.788	30.272	10.877
5	Incentivi per i disabili	87.174	87.659	94.622	32.493	39.019
6	Creazione diretta di posti di lavoro	388.050	155.127	145.068	129.210	130.260
7	Incentivi all'autoimpiego b	677.140	748.480	738.627	629.343	473.057
	Totale misure (politiche attive 2-7)	9.607.831	7.690.367	7.021.049	6.399.934	5.892.374
8	Trattamenti di disoccupazione	6.895.191	8.306.416	9.560.552	9.596.535	9.279.881
9	Pensionamenti anticipati	483.363	362.978	288.652	398.432	193.184
	Totale supporto (politiche passive 8-9)	7.378.554	8.669.394	9.849.205	9.994.967	9.473.065
	Totale supporto e misure	16.986.385	16.359.761	16.870.254	16.394.901	15.365.439
	Sgravi a carattere settoriale	2.683.848	2.914.539	2.869.297	3.374.236	2.804.472
	Riduzioni contributive in base alla natura della retribuzione	472.251	543.048	520.598	517.368	502.000
	Formazione continua	326.072	275.075	282.335	214.540	652.214
	Attuazione dell'obbligo formativo (FSE e non)	451.416	405.664	606.973	320.019	238.289
	Azioni nel settore dell'istruzione co-finanziate con il FSE	390.484	401.000	369.969	315.157	256.022
	Azioni di sistema nel campo della formazione e dell'istruzione	352.382	399.449	348.411	431.195	406.547
	Incentivi alle piccole imprese finalizzati all'incremento occupazionale	36.410	438.481	111.581	89.624	2.104
	Pari opportunità	4.594	3.847	2.958	4.305	n.d.
	Pensionamenti anticipati per motivi di rischio salute	896.340	978.799	1.094.755	1.182.435	1.159.505

(a) Dati stimati.

(b) Nel caso del prestito d'onore, in cui parte delle somme oggetto dell'agevolazione sono attribuite a titolo di mutuo agevolato, non si tiene conto delle somme restituite.

Fonte: ELABORAZIONI MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI (Segretariato Generale - Coordinamento Attività Statistiche) su dati propri e INPS, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, ISFOL

⁽⁵⁾ In particolare, le misure di sostegno alla formazione dei lavoratori occupati nonché quelle co-finanziate con il Fondo Sociale Europeo che, per la loro finalità o per il fatto di non essere direttamente rivolte alle persone, non rientrano nella definizione Eurostat di politica del lavoro; le misure di sostegno delle piccole imprese non unipersonali aventi comunque una esplicita (sebbene indiretta) finalità occupazionale; le misure di pensionamento anticipato aventi finalità diverse da quelle occupazionali.

Secondo i dati di consuntivo riferiti al 2007, la spesa complessiva per le politiche del lavoro ammonta a poco più di 15,3 miliardi di euro, risultando in netto calo rispetto all'anno precedente in cui risultava pari a circa 16,4 miliardi. Il calo della spesa nel periodo 2006-2007 va considerata con riferimento alle sue componenti: i dati mostrano una riduzione della spesa per le misure di sostegno del reddito che da 9,9 scendono a 9,4 miliardi di euro ed una diminuzione della spesa destinata alle politiche attive (comprensiva di quella per gli incentivi economici) che passano in un anno da circa 6,4 a 5,9 miliardi di euro.

Dopo la crescita dei primi anni 2000, la spesa per le politiche del lavoro era andata progressivamente calando e la composizione tra componente attiva e passiva era cambiata a favore di quest'ultima. Nel 2007 la lieve diminuzione (-5,2%) della componente "passiva" rispetto all'anno precedente potrebbe essere attribuita all'andamento non sfavorevole del mercato del lavoro. D'altro canto, nell'ampliamento della forbice tra risorse dedicate alle misure di sostegno del reddito e quelle rivolte alla promozione dell'occupazione ha certamente avuto un ruolo importante la maggiore diffusione dell'area di lavoro discontinuo con conseguente maggiore domanda di tutela a sostegno del reddito, con un diverso mix tra indennità con requisiti ordinari e requisiti ridotti, collegata agli incrementi dei trattamenti decisi a partire dal 2005.

La diminuzione della spesa per le politiche attive può essere spiegata dal ridimensionamento della spesa per gli incentivi economici per promuovere la domanda di lavoro. In particolare, alla fine del 2006 si esaurisce un incentivo che aveva pesato notevolmente negli anni precedenti, il *credito di imposta* introdotto dall' art. 7 della legge 338/2000, art. 7 e legge 289/2003, art. 63 mentre gli sgravi annuali e triennali destinati alle nuove assunzioni nel Mezzogiorno previsti dalle leggi finanziarie per il 1998 (legge 449/1997) e 1999 (legge 448/1998) si avviano alla conclusione, con una drastica riduzione di spesa. Allo stesso modo si riduce la spesa per gli sgravi territoriali, corrisposti a sostegno di posti di lavoro collocati in aree geografiche svantaggiate, indipendentemente dai requisiti di incremento dell'occupazione, nonché quella per i progetti di lavoro socialmente utile per effetto del ridimensionamento del bacino.

Nel complesso le politiche attive sono principalmente rappresentate, come si vede dalla tavola PL.1, dagli incentivi alle assunzioni e alla stabilizzazione dei posti di lavoro corrispondenti a poco più di 2,7 miliardi di euro.

Tra gli strumenti di politica attiva, i contratti di apprendistato riprendono a crescere nel 2007 dopo il calo dell'anno precedente, riguardando circa 640 mila beneficiari rispetto ai 590 mila circa del 2006, con una spesa anch'essa in crescita pari a 2 miliardi di euro. Escono praticamente di scena i contratti di formazione e lavoro che rimangono applicabili solo nel comparto pubblico. Di contro, crescono notevolmente i contratti di inserimento lavorativo con sgravio (da 33.531 del 2006 a 49.219 nel 2007) mentre quelli senza sgravio si mantengono stabili (circa 20.000).

Con riferimento alle misure di autoimpiego, l'attribuzione degli incentivi, in particolare quelli di cui al titolo II del D.lgs. 185/2000, dal 2006 al 2007 mostra una diminuzione da circa 600 milioni a circa 470 mentre nello stesso periodo anche il numero delle domande ammesse complessivamente diminuisce (da 8.194 a 6.192). Tale riduzione è avvenuta in tutti i campi dell'autoimpiego: il lavoro autonomo, la microimpresa e il franchising.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella PL. 2. – BENEFICIARI DI CONTRATTI A CAUSA MISTA ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE -
Anni 1999-2007 (stock medio)

MISURE	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Apprendistato	419.138	475.719	481.373	490.293	497.095	545.439	564.346	591.607	642.432
Contratti di formazione e lavoro di tipo a) (L. 407/1990, art. 8)	369.000	323.609	265.917	229.235	191.165	120.942	36.135	3.174	608
Totale contratti a causa mista	788.137	799.327	747.290	719.528	688.260	666.381	600.481	594.781	643.040
Assunzioni agevolate di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e assimilati (L. 407/1990, art. 8, co. 9)	280.691	343.881	350.201	400.803	401.701	383.917	346.940	331.204	354.680
Sgravio triennale per nuove assunzioni nel Mezzogiorno (L. 448/2001, art. 44)	-	-	-	1.707	70.892	65.888	28.339	51	24
Assunzioni agevolate di lavoratori adulti mediante credito d'imposta (L. 338/2000, art. 7; L. 289/2003, art. 63)	-	412 (a)	101.966 (a)	312.435 (a)	211.063 (a)	58.677 (a)	59.096	63.984 (a)	-
Sgravio triennale per nuove assunzioni nel Mezzogiorno (L. 448/98, art. 3, co. 5)	23.955 (a)	111.628 (a)	189.207 (a)	208.448 (a)	127.612 (a)	66.933 (a)	15.495	-	-
Sgravio contributivo totale per i lavoratori svantaggiati impiegati nelle cooperative sociali di tipo b) (L. 381/91, art. 4)	10.541	12.617	12.668	13.969	14.975	16.633	18.158	17.186	19.423
Iniziativa per il reinserimento lavorativo degli ex LSU	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Credito di imposta - incentivi per la ricerca scientifica	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Assunzioni agevolate di lavoratori beneficiari di CIGS da almeno 3 mesi (DL. 148/1993, art. 4, co. 3)	679	1.126	1.035	530	452	869	1.057	949	739
Assunzioni agevolate nelle PMI mediante credito d'imposta nelle zone ob.1 (L. 449/1997, art. 4)	67.900 (a)	42.982 (a)	5.911 (a)	228 (a)	-	-	-	-	-
Assunzioni agevolate nelle PMI mediante credito d'imposta in aree depresse confinanti con zone ob.1 (L. 448/1998, art. 4)	-	22.945 (a)	42.436 (a)	9.404 (a)	-	-	-	-	-
Incentivi per nuove assunzioni a tempo parziale (D.Lgs. 61/2000, art. 5, co. 4)	-	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Assunzioni agevolate con contratto di reinserimento (L. 223/1991, art. 20)	109	156	124	145	109	106	126	117	127
Assunzioni agevolate a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (L. 223/1991, art. 8, co. 4 e 25, co. 9))	21.909	23.168	21.968	20.706	19.008	21.129	22.919	24.374	26.589
Assunzioni agevolate in settori a rischio di crisi occupazionale (DL. 299/94, art. 6)	-	559	306	153	37	14	9	4	3
Sgravio annuale per nuove assunzioni nel Mezzogiorno (L. 449/97, art. 4, co. 21)	24.907 (a)	5.069 (a)	1.119 (a)	243 (a)	-	-	-	-	-
Totale assunzioni agevolate a tempo indeterminato	430.691	564.543	726.941	968.771	845.849	614.166	492.139	437.869	401.585
Assunzioni agevolate a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (L. 223/1991, art. 8, co. 2)	39.148	44.522	40.403	35.314	40.776	54.301	63.865	77.739	79.732
Contratti di inserimento lavorativo con sgravio	-	-	-	-	-	3.030	17.518	33.531	49.219
Assunzioni agevolate a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (L. 53/2000, art. 10, co. 2 e 3)	-	2.211	8.797	11.724	12.599	14.728	16.046	17.488	19.007
Tirocini formativi e di orientamento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Borse di lavoro	n.d.	-	-	-	-	-	-	-	-
Piani di inserimento professionale	19.194	21.185	11.832	7.368	1.785	3.322	1.105	307	-
Sgravio contributivo per le persone detenute o internate all'interno degli istituti penitenziari, impiegate in attività produttive o di servizi (L. 381/91, art. 4)	-	311	-	114	447	433	636	643	667
Reinserimento dirigenti disoccupati nelle PMI (L. 266/1997, art. 20)	-	111	99	107	124	181	137	107	69
Totale assunzioni agevolate a tempo determinato	58.341	68.340	61.131	54.627	55.731	75.995	99.307	129.815	148.694
Trasformazione a tempo indeterminato di contratto di apprendistato (L. 56/1987, art. 21, co. 3)	43.900	57.774	69.838	74.879	79.591	81.128	82.660	84.329	85.171
Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine agevolato riguardante lavoratori assunti dalle liste di mobilità (L. 223/1991, art. 8, co. 2)	16.588	18.226	19.238	18.486	15.565	18.500	24.397	28.961	35.389
Contratti di formazione e lavoro di tipo b) trasformati a tempo indeterminato (L. 451/94, art. 16, co. 2 e 6)	4.171	3.521	2.974	3.027	2.565	1.976	1.173	196	119
Trasformazione a tempo indeterminato di contratto di formazione e lavoro di tipo a) (DL. 299/1994, art. 16, co. 6)	16.493	18.328	15.663	14.941	13.008	10.504	8.720	6.312	638
Totale incentivi alla stabilizzazione dei contratti a termine	81.152	97.849	107.713	111.333	110.729	112.108	116.950	119.798	121.317
Contratti di solidarietà espansivi (L. 863/84, art. 2, co. 2)	-	38	9	255	594	556	671	793	711
Contratti di riallineamento (DL. 510/1996, art. 5)	-	4.197	4.799	4.450	3.200	2.062	394	170	54
Contributo in forma capitaria per le unità locali operanti nel Mezzogiorno (L. 449/97, art. 4, co. 17 e 19)	359.894	307.644	259.077	16.725	-	-	26	15	5
Posticipo della pensione di anzianità (L. 388/2000, art. 75)	-	260	270	1.029	1.615	989	448	144	131
Totale incentivi al mantenimento dell'occupazione	359.894	312.139	264.155	22.459	5.409	3.607	1.539	1.122	901
Incentivi all'autoimpiego	4.326	9.724	13.599	-	12.753	13.532	9.084	8.194 (b)	6.192 (b)
Progetto fertilità (delibere Cipe 85/2000 e 36/2002)	-	-	395	61	706	-	-	-	-
Sgravi per i lavoratori autonomi con meno di 32 anni che avviano l'attività (L. 448/98, art. 3, co. 9)	n.d.	6.890	225	30.109	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Totale incentivi all'autoimpiego	4.326	16.614	14.219	30.170	13.459	13.532	9.084	8.194	6.192
Totale politiche considerate	1.722.542	1.858.812	1.921.449	1.906.888	1.719.437	1.485.789	1.319.500	1.291.579	1.321.729

(a) Dato stimato.

(b) entrati.

Fonte: Elaborazioni su dati MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, INPS, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Le spese per formazione professionale, dopo il picco nel 2003, mostrano un ridimensionamento ma occorrono molte cautele nell'apprezzare l'andamento fortemente legato ai cicli della programmazione FSE, alle disponibilità ed alle scelte di bilancio delle Regioni.

Nel 2007 la spesa per le politiche di sostegno al reddito evidenzia una flessione rispetto all'anno precedente (-5,2%), in controtendenza rispetto al trend in aumento che si registrava a partire dal 2001. Ciò è dovuto principalmente al calo della spesa per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e per l'indennità di disoccupazione agricola ordinaria. Al contrario, fra le tre misure di maggior peso, l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria è in diminuzione (-3,8% rispetto al 2006, pari a poco più di 100 milioni di euro) mentre l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e l'indennità di mobilità mostrano aumenti rispettivamente del 3,3% e del 2,1% rispetto al 2006. Considerando la sola spesa per le prestazioni al netto (escludendo, quindi, quella per le coperture figurative), osserviamo una diversa dinamica per la disoccupazione ordinaria, che cresce lievemente (+1,4%) rispetto all'indennità di mobilità, che invece rimane sostanzialmente stabile (-0,5%). Questo potrebbe dipendere dal fatto che la spesa per le coperture figurative risente anche dei conguagli di somme relative ad annualità precedenti. Il trend di aumento della spesa per la tutela economica della disoccupazione si è assestato dopo i provvedimenti di adeguamento delle indennità varati nel 2005⁽⁶⁾ anche se la spesa per l'indennità non agricola con requisiti ridotti risente dei cambiamenti in atto nel mercato del lavoro ed in particolare della maggiore diffusione del lavoro a termine con conseguente maturazione di diritti alla tutela da parte dei lavoratori interessati.

Se si guarda ai beneficiari dei trattamenti il loro numero calcolato in termini di stock medio annuo⁽⁷⁾, appare in diminuzione rispetto al 2006⁽⁸⁾. Il calo è pari a circa 27 mila unità, per un decremento del 3,9% rispetto all'anno precedente non molto diverso da quello registrato nell'anno precedente⁽⁹⁾.

L'effetto della riforma del 2005 sui beneficiari è analogo a quello avuto sulle spese; in particolare, per il 2007 aumenta il numero dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria (circa 490 mila, 30 mila in più rispetto al 2006), però in misura maggiore delle spese; bisogna ricordare, comunque, che gli importi spesi per pagare le indennità sono correlati al livello della retribuzione percepita nei periodi di lavoro precedenti la perdita dell'occupazione e questo potrebbe anche spiegare la diversa accelerazione fra la dinamica della spesa e quella dei beneficiari.

Si accresce anche la platea dei lavoratori fruitori di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: si arriva a circa 490 mila beneficiari, 20 mila in più rispetto al 2006 e oltre 105 mila in più rispetto al 2004. Si rinvia a quanto già detto in precedenza a proposito della crescita

⁽⁶⁾ La nuova normativa, in vigore dal 1/4/2005 al 31/12/2006 poi prorogata per tutto il 2007, estende la durata del trattamento di disoccupazione (da 6 a 7 mesi per i lavoratori fino a 49 anni e da 9 a 10 mesi per gli over 49) con un profilo a scalare dei tassi (50% della retribuzione percepita per i primi 6 mesi, 40% per i successivi 3 mesi, 30% nel decimo mese).

⁽⁷⁾ Moltiplicando i beneficiari per il rapporto tra il numero di giornate pagate e quelle complessive nel corso dell'anno

⁽⁸⁾ Per un confronto coerente con il 2006, dal calcolo sono esclusi i beneficiari degli assegni straordinari di sostegno del reddito (pagati tramite i Fondi di solidarietà, ex art. 2 (comma 28) della L. 662/1996), poiché non ancora disponibili per il 2007. Comunque, l'analisi non dovrebbe cambiare tanto, vista la scarsa incidenza che tali misure hanno avuto nel 2006 sul totale degli strumenti di sostegno al reddito (1,5%).

⁽⁹⁾ Tra il 2005 ed il 2006 si era registrato un calo di 34 mila unità, pari ad una variazione negativa del 4,7 per cento.

Tabella PL. 3. - BENEFICIARI DI STRUMENTI DI SOSTEGNO DEL REDDITO - Anni 2004-2007

NOME MISURA	Stock medio annuo (a)				Beneficiari (b)				Trattamenti (c)			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria	106.651	137.251	139.653	158.518	305.689	347.985	360.270	401.615	323.286	365.503	380.157	426.270
Indennità di disoccupazione ordinaria nell'edilizia	21.972	28.875	26.265	27.675	57.101	62.837	58.207	58.527	57.980	63.993	59.235	59.808
Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti	108.058	127.964	130.037	135.158	382.748	453.763	468.390	488.174	382.748	453.763	468.390	488.174
Indennità di disoccupazione agricola ordinaria	39.113	36.684	36.528	34.246	196.743	181.974	178.346	160.751	196.743	181.974	178.346	160.751
Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ridotti	1.866	1.938	1.998	1.923	6.666	6.893	7.009	6.808	6.666	6.893	7.009	6.808
Indennità di disoccupazione agricola speciale (40%)	54.063	51.737	49.134	45.143	218.697	209.322	198.536	182.796	218.697	209.322	198.536	182.796
Indennità di disoccupazione agricola speciale (66%)	46.821	43.587	39.802	37.956	189.644	176.688	161.265	154.022	189.644	176.688	161.265	154.022
Indennità di disoccupazione speciale edile	4.134	1.433	738	584	17.361	7.747	3.206	2.509	17.464	7.799	3.210	2.520
Indennità di mobilità	101.344	112.938	100.857	94.433								
Lavori socialmente utili	50.869	43.489	35.111	26.770								
Cassa Integrazione Guadagni ordinaria (d)	75.292	82.119	55.255	40.297								
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (d)	55.739	58.837	77.050	62.807								
Assegni straordinari - Fondo credito ordinario	12.615	12.048	10.330									
Assegni straordinari - Fondo credito cooperativo	132	125	142									
Assegni straordinari - Fondo ex Monopoli di Stato	713	552	405									

(a) Calcolato rapportando il numero di giornate pagate a quelle complessive nel corso dell'anno.

(b) Soggetti che hanno percepito almeno una giornata di trattamento nel corso dell'anno.

(c) Trattamenti di almeno una giornata nel corso dell'anno.

(d) Unità standard di lavoro stimate sulla base delle ore autorizzate.

Fonte: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE, E DELLE POLITICHE SOCIALI (Segretariato Generale) su dati INPS